



COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

REG. 1 ATTI SINDACO

PROT. GEN. N. 7 DEL 3-1-2021

OGGETTO: PER IL GIORNO DI MERCOLEDÌ 06.01.2021 (FESTIVITÀ DELL' EPIFANIA), CHIUSURA DI TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO ALIMENTARI E NON ALIMENTARI, DIVIETO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE, DIVIETO DI VENDITA SU AREA PUBBLICA SU POSTAZIONE FISSA, REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24, DIVIETO DI STAZIONAMENTO ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, DIVIETO DI STAZIONAMENTO ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE, IN APPLICAZIONE DELLE MISURE ANTI COVID-19.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTO il DPCM del 13.10.2020 riguardante «misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 253 del 13.10.2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM 13.10.2020 in relazione all'aggravarsi della situazione relativa al contagio;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 riguardante «ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 che ha disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive della mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, in Legge del 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.L. n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTO il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020 contenente «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

CONSIDERATE le disposizioni emanate dal Ministero della Salute recanti «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» (Ordinanza 20 marzo 2020, pubblicata nella G. U. n. 161 del 20 marzo 2020), dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno recanti «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» (Ordinanza 22 marzo 2020, pubblicata nella G. U. n. 75 – Edizione Straordinaria - del 22 marzo 2020) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*» (DPCM 22 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 - Edizione Straordinaria - del 22 marzo 2020), che stabiliscono nuove misure restrittive nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19;

TENUTO CONTO che la disciplina dei giorni e degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali attualmente aventi titolo allo svolgimento delle attività, ai sensi dei citati DDPCM, oltre che garantire ragioni di ordine e sicurezza pubblica, limiterebbero altresì la circolazione di beni e persone nell'ottica del contenimento della diffusione del contagio epidemiologico;

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 18 dicembre 2020 n. 172, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020;

VALUTATO che le misure straordinarie di limitazione delle attività lavorative produttive e commerciali adottate con i DDPCM sopra indicati, consentono una programmazione ed una effettuazione degli acquisti da parte dei cittadini durante l'intero arco della settimana, rendendo di fatto non necessaria l'apertura degli esercizi nei giorni festivi;

DATO ATTO che con i suindicati Decreti e Ordinanze sono state introdotte misure finalizzate al contenimento del contagio attraverso la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali;

CONSIDERATO che è necessario limitare al massimo gli spostamenti dei cittadini in considerazione dell'estrema difficoltà di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;



RITENUTO, pertanto, sussistere ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'adozione di un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno sopra descritto al fine di prevenire efficacemente, su tutto il territorio comunale, il verificarsi di potenziali assembramenti, nonché pericoli per la salute pubblica, stante lo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

VISTO il verbale dell'ultima riunione del COC del 30/11/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, per il giorno del 06.01.2021 (festività dell'Epifania) disporre la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio alimentari e non alimentari (eccetto le attività espressamente indicate nel successivo dispositivo), disporre la chiusura di tutte le attività commerciali su area pubblica in forma itinerante e su postazione fissa, consentendo eccezionalmente l'esercizio della vendita su postazione fissa nella giornata del 05.01.2021, regolamentare gli orari di apertura dei distributori automatici H24, vietare lo stazionamento degli utenti all'esterno degli esercizi pubblici, e disciplinare l'accesso all'interno della villa comunale impedendone lo stazionamento;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

ORDINA

nel giorno di **mercoledì 6 gennaio 2021**,

- ➔ la chiusura totale di tutte le attività di commercio al dettaglio alimentari e non alimentari aventi titolo allo svolgimento delle attività ai sensi dei citati DDPCM. È fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, fiorai, tabacchi, edicole, esercizi di somministrazione (limitatamente alla vendita per asporto e domicilio) che si atterranno agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi;
- ➔ il divieto di esercizio delle attività di commercio al dettaglio alimentari e non alimentari su area pubblica in forma itinerante su tutto il territorio comunale;
- ➔ il divieto di esercizio delle attività di commercio al dettaglio alimentari e non alimentari su area pubblica su postazione fissa fuori mercato su tutto il territorio comunale;
- ➔ di consentire, in via del tutto eccezionale, l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio alimentari su area pubblica su postazione fissa fuori mercato, per i soli titolari di concessione, nella giornata di martedì 5 gennaio 2021;
- ➔ la chiusura delle attività di vendita beni alimentari e non alimentari mediante distributori automatici H24 dalle ore 18.00 del 5 gennaio 2021 alle ore 05.00 del 6 gennaio 2021.
- ➔ il divieto di stazionamento per tutti i cittadini all'esterno nei pressi degli esercizi pubblici e di somministrazione (bar, pizzerie ecc.);
- ➔ il divieto di stazionamento per tutti i cittadini all'interno della villa comunale.

AVVERTE

- che le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa;
- che le violazioni di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 3.000,00, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5gg. a 30gg. ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza. E' prevista, altresì, la chiusura provvisoria dell'attività/esercizio per una durata massima di 5 gg fino al provvedimento dell'Autorità competente, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

INFORMA

- ✓che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Il Comando di Polizia Locale, il Comando Stazione Carabinieri nonché tutte le altre forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Turi, al Comando di Polizia Locale, al sig. Questore di Bari (urp.quest.ba@pecps.poliziadistato.it) al sig. Prefetto di Bari (protocollo.prefba@pec.interno.it), alla Confcommercio Provincia di Bari e BAT (segreteria@confcommerciobari.it), alla Confesercenti Terra di Bari (info@confesercentibari.it).

Dalla Residenza Municipale, addì 3 gennaio 2021



II SINDACO
Dott.ssa Ippolita Resta